



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

### Verbale di Deliberazione nr. 53 della Giunta Comunale

Oggetto: **PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PER DIFFORMITA' EDIFICO IN P.ED. 317 C.C. MALÉ - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE P.F. 1132/2 C.C. MALÉ DI PROPRIETA' COMUNALE.**

---

L'anno **duemilaventuno** addì **tredici** mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLAVO MAURO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BASSO MARUSCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PER DIFFORMITA' EDIFICO IN P.ED. 317 C.C. MALÉ - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE P.F. 1132/2 C.C. MALÉ DI PROPRIETA' COMUNALE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dai signori:

- BATTAIOLA OLIVO, c.f.: BTTLVO40B20D302R;
- BATTAIOLA MONICA, c.f.: BTTMNC74D67C794Z;
- BATTAIOLA BARBARA, c.f.: BTTBBR76P70C794S;
- FAVA ERICA, c.f.: FVARCE48L67E850E;

pervenuta al protocollo della Gestione Associata dei comuni della Bassa Valle di Sole sub. n. 2475 di data 24.02.2021, intesa ad ottenere la sanatoria delle opere eseguite in difformità sull'edificio in p.ed. 317 C.C. Malé, di proprietà dei richiedenti.

Considerato che dagli elaborati tecnici allegati alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria si evince come l'intervento in progetto prevede un ampliamento in sopraelevazione ed a piano terra dell'edificio, all'interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alla pp.ff. 1132/2 C.C. Malè (strade comunali esistenti), nel rispetto degli allineamenti e del sedime preesistente.

Rilevato che detto intervento contrasta anche con il limite di distanza dei 5 m previsti per la fascia di rispetto stradale (viabilità esistente all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento), ai sensi dell'art. 102 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, previsione che richiama la vigente normativa provinciale in ordine al dimensionamento delle fasce di rispetto stradale.

Richiamato il *“Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013”* avente ad oggetto *“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO”* il quale prevede all'articolo 6:

“1.  
2. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come “esistenti” all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, individuate dai piani regolatori generali, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione..  
4. 5. 6. ...omissis...  
7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi

*accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.  
...omissis... ”.*

Dato atto che il progetto presentato è già stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia Sovracomunale nella seduta n. 02/2021 di data 09.03.2021 con verbale n. 03, con le seguenti prescrizioni:

- SI RITIENE CHE L'INTERVENTO OGGETTO DI SANATORIA NON CONTRASTA CON RILEVANTI INTERESSI URBANISTICI PREVIO OTTENIMENTO PARERE FAVOREVOLE ENTE GESTORE DELLA VIABILITA' IN QUANTO ALCUNE OPERE RICADONO IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE.

Esaminato il fatto che le difformità indicate prevedono un ampliamento dell'edificio sul sedime autorizzato e di conseguenza non costituiscono alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti, vero che l'intervento oggetto di sanatoria è ricaduto solo dopo la sua costruzione in fascia di rispetto a seguito di modifiche normative.

Ritenuto di autorizzare quanto richiesto per le motivazioni sopra evidenziate e che vengono qui interamente richiamate.

Evidenziato che la presente è valida ai soli fini di regolarizzazione delle opere in deroga alla fascia di rispetto stradale e, pertanto, fatta salva la competenza dell'Ufficio Tecnico sovracomunale alle valutazioni in materia di conformità dell'opera con gli strumenti di pianificazione urbanistica e relativi regolamenti di attuazione.

Considerato che il presente atto non rileva ai fini contabili.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

1. Di autorizzare in sanatoria, per le motivazioni espresse in premessa, ai signori:
  - BATTAIOLA OLIVO, c.f.: BTTLVO40B20D302R;
  - BATTAIOLA MONICA, c.f.: BTTMNC74D67C794Z;
  - BATTAIOLA BARBARA, c.f.: BTTBBR76P70C794S;
  - FAVA ERICA, c.f.: FVARCE48L67E850E;la realizzazione delle opere eseguite in difformità sull'edificio in p.ed. 317 C.C. Malé, ampliamento in sopraelevazione ed al piano terra nel rispetto degli allineamenti e del sedime preesistente, all'interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa 1132/2 C.C. Malé (strade comunale esistente), in deroga alla distanza di metri 5 dal ciglio stradale (viabilità esistente all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento).
2. Di dare infatti atto della circostanza per cui la parte in ampliamento viene realizzata nel rispetto del sedime esistente, non rappresentando o costituendo alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del *“Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013”*.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I<sup>o</sup> comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PER DIFFORMITA' EDIFICIO IN P.ED. 317 C.C. MALÉ - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE P.F. 1132/2 C.C. MALÉ DI PROPRIETA' COMUNALE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 13/04/2021

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to - ing. Noemi Stablum -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 13/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giorgio Osele

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **16/04/2021** al giorno **26/04/2021**.

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 13/04/2021

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Giorgio Osele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 15/07/2021

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele